

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 94/1949 SULLE CLAUSOLE DI LAVORO (CONTRATTI PUBBLICI).
Anno 2023

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame, ad integrazione di quanto rappresentato nei rapporti precedenti, si riporta di seguito il quadro giuridico, aggiornato con le innovazioni legislative di maggiore rilievo intervenute dall'invio dell'ultimo rapporto (2016), nonché le informazioni richieste dalla Commissione di Esperti nella domanda diretta adottata nel 2017.

Le novità del quadro normativo

Nell'ordinamento italiano, la normativa in materia di contratti pubblici è stata di recente oggetto di un nuovo importante processo di riforma. Con il **decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (All. 1)**, in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78¹, è stato adottato un **nuovo "Codice dei contratti pubblici"**, che – pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 marzo 2023 ed entrato in vigore dal 1° aprile 2023 – ha acquistato efficacia il 1° luglio 2023, come disposto dall'articolo 229. Tuttavia, è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, durante il quale continueranno ad applicarsi alcune disposizioni contenute nel vecchio Codice (adottato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), oltre che nel decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto *"Semplificazioni"*) e nel decreto legge n. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. decreto *Semplificazioni-bis*).

Il nuovo Codice, composto da 229 articoli e 36 allegati², ha dedicato specifiche e particolari disposizioni normative alla tutela del lavoro, che si riportano di seguito.

¹ Con tale legge il Governo è stato delegato ad adottare in materia di contratti pubblici uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo ed ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché, al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea, di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

In particolare, in relazione alle tematiche oggetto della Convenzione in esame, assumono rilievo le seguenti previsioni contenute nella legge delega:

«h) *facoltà, per le stazioni appaltanti, di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono indicati, come requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a:*

- *garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;*
- *garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;*
- *promuovere meccanismi e strumenti anche di premialità, realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate».*

² Nel Codice di cui al citato decreto legislativo n. 50/2016 gli articoli erano 220, ma il nuovo Codice riduce di quasi un terzo le parole e i caratteri utilizzati e, con i suoi allegati, abbatte in modo rilevante il numero di norme e Linee guida di attuazione.

Articolo 11. *(Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)*

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.

3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110.

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Articolo 41. *(Livelli e contenuti della progettazione)*

13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione(.....omissis.....)

14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Articolo 57. *(Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e Ambientale)*

1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

(... omissis ...)

Articolo 95. (Cause di esclusione non automatica)

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

(... omissis ...)

Articolo 102. (Impegni dell'operatore economico)

1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Articolo 107. (Principi generali in materia di selezione)

(... omissis ...)

2. La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

(... omissis ...)

Articolo 108. (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture)

(... omissis ...)

9. Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

(... omissis ...)

Articolo 110. (Offerte anormalmente basse)

(... omissis ...)

5. La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

(... omissis ...)

Articolo 119. (Subappalto)

(... omissis ...)

12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

(... omissis ...)

14. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

(... omissis ...)

- Articolo 1 della Convenzione

Il presente articolo della convenzione trova attuazione normativa nell'ordinamento italiano nel nuovo Codice dei contratti, sopracitato, ed in particolare all'articolo 13, che nel determinare il campo di applicazione, stabilisce che: *“Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione”*.

Le definizioni sono contenute nell'Allegato I.1 al Codice, all'interno del quale:

- ai sensi dell'articolo 2, lett. b), per «*contratti di appalto*» o «*appalti pubblici*», devono intendersi «*i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi*»;
- ai sensi dell'articolo 2, lett. c), per «*contratti di concessione*» o «*concessioni*», devono intendersi «*i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo*».

Per «*amministrazioni aggiudicatrici*» continuano ad intendersi le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. Tuttavia, la relativa definizione è stata trasfusa, all'interno del nuovo Codice, nell'articolo 1, lett. q), dell'Allegato I.1.

Per quanto riguarda, inoltre, le richieste formulate rispetto agli altri paragrafi dell'articolo 1 della Convenzione, si evidenzia che continua a non essere stato fatto uso delle eccezioni in essi indicate.

- Articolo 2 della Convenzione

In relazione al presente articolo, con particolare riferimento alla necessità che i contratti ai quali si applica la Convenzione in esame contengano clausole per garantire ai lavoratori coinvolti condizioni di lavoro non inferiori a quelle applicate nel luogo di esecuzione delle prestazioni, occorre soffermarsi sull'**articolo 11** del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il comma 1 dell'articolo 11 riprende il contenuto dell'articolo 30, comma 4, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, prevedendo che *«al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente»*.

Tuttavia, importanti novità vengono introdotte nei commi successivi.

Il comma 2, infatti, ampliando notevolmente la disciplina contenuta nell'anzidetto articolo 30, impone l'onere in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di indicare, nel bando di gara o nell'invito, il contratto collettivo da applicare.

Nell'ottica di temperare la tutela dei lavoratori con quella della libera iniziativa economica, tuttavia, nel successivo comma 3, viene prevista la facoltà di indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. In tali casi, ai sensi del successivo comma 4, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

In merito alla previsione di misure di pubblicazione degli atti di gara che, in linea con l'articolo 2, comma 4, della Convenzione in esame, permetta ai concorrenti di conoscere i termini delle clausole, si rappresenta che in base all'articolo 27 del nuovo Codice degli appalti, la documentazione di gara deve essere resa costantemente disponibile attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e le piattaforme digitali di cui al precedente articolo 25, nonché accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

- Articolo 3 della Convenzione

Le disposizioni nazionali che danno effetto all'articolo in esame della Convenzione sono contenute nel **Testo Unico 9 aprile 2008, n. 81** (d'ora in avanti T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro), come successivamente aggiornato ed integrato, del quale si allega l'ultima versione del settembre 2023 (All. 2).

- Articolo 4 della Convenzione

Si rimanda a quanto riportato nella risposta alla Domanda Diretta, con particolare riferimento al punto 4, *lett.a*) (iii).

- Articolo 5 della Convenzione

L'articolo in esame trova piena attuazione all'interno del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Si riportano di seguito le principali disposizioni recanti meccanismi sanzionatori in caso di violazione delle norme sulla tutela del lavoro.

- **Articolo 95**, in base al quale la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.
- **Articolo 107, comma 2**, in base al quale la stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro.
- **Articolo 108, comma 9**, in base al quale nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.
- **Articolo 110, comma 5**, che prevede che la stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni contenute nell'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, summenzionato, sono state trasfuse **nell'articolo 11, comma 6**, del nuovo Codice.

- Articolo 7 della Convenzione

Non risultano aree in cui si è rinunciato ad applicare le disposizioni della Convenzione in esame.

- Articolo 8 della Convenzione

Non risultano sospensioni nell'applicazione delle disposizioni della Convenzione.

Domanda diretta della Commissione di esperti

Articoli da 2 a 5 della Convenzione. Clausole di lavoro nei contratti pubblici.

In merito alla richiesta di informazioni relative all'attuazione degli articoli 50 (clausola sociale) e 95 (criteri di aggiudicazione) del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50/2016, si rappresenta che **l'articolo 50** – nel prevedere l'inserimento di "clausole sociali" nei bandi di gara, avvisi e inviti, in particolare nei contratti *"ad alta intensità di manodopera"* – è stato interpretato, sia a livello giurisprudenziale che nella prassi applicativa, come indicazione di massima per le stazioni appaltanti, che hanno inteso tale previsione come obbligatoria solo per gli affidamenti di appalti e concessioni di lavori e di servizi *«ad alta intensità di manodopera»*.

Tuttavia, va segnalato che le disposizioni contenute nell'articolo 50 sono state novellate e confluite nell'**articolo 57, comma 1**, del nuovo Codice dei contratti, il quale introduce diverse novità. Innanzitutto, tale disposizione pone esplicitamente l'**obbligo generalizzato** per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, avvisi e inviti specifiche clausole sociali.

Il contenuto delle clausole sociali è poi stato integrato, in quanto viene previsto che le stesse devono richiedere, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate a garantire oltre che la stabilità occupazionale del personale impiegato e l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di riferimento, anche la tutela delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nonché l'applicazione ai lavoratori in subappalto delle *«stesse tutele economiche e normative»* dei dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Inoltre, si segnala che il nuovo articolo 57 ha esplicitato che i contratti collettivi nazionali e territoriali di settore da applicare all'appalto sono ***"quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"*** e che andranno individuati tra *"quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente"*. In tal modo, la normativa in materia di appalti impone il rispetto dei livelli salariali fissati dai Contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni più rappresentative, che

assicurano di norma il rispetto dei parametri costituzionali di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione ex articolo 36 della Costituzione.

Così il nuovo Codice ha inteso vincolare tutti gli operatori economici che eseguono commesse pubbliche al rispetto dei trattamenti economici e normativi fissati dai contratti collettivi più virtuosi, al fine di garantire un'adeguata tutela dei lavoratori e di contrastare dinamiche di concorrenza al ribasso del costo del lavoro.

Anche il richiamo all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore e per la zona in cui si eseguono le prestazioni lavorative assume la medesima finalità di impedire che il ricorso al criterio di prezzo al ribasso possa determinare uno sfruttamento della forza lavoro, attualizzando a ben vedere il disposto dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*), in base al quale nei provvedimenti di concessione di benefici a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Per quanto concerne, invece, la disciplina di cui all'**articolo 95** del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, riguardante i criteri di aggiudicazione degli appalti, essa è oggi trasfusa interamente nell'**articolo 108 del nuovo Codice dei contratti pubblici**.

I criteri di aggiudicazione – ossia l'offerta economicamente più vantaggiosa (basata sul miglior rapporto tra qualità prezzo delle offerte ricevute) ed il minor prezzo – ad oggi sono ancora vigenti. Si evidenzia, tuttavia, che, nell'ambito della medesima disposizione, **i criteri di aggiudicazione dell'offerta** – pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto (in particolare, criteri oggettivi quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all'oggetto dell'appalto) – **vengono esplicitati all'interno dei documenti di gara**. Tali documenti, peraltro, elencano i criteri di valutazione dell'offerta e la relativa ponderazione da attribuire a ciascuno di essi. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, subcriteri e sub-pesi o sub-punteggi.

Inoltre, compatibilmente con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, i documenti di gara possono contenere **criteri premiali**, di cui la stazione appaltante può avvalersi ai fini della valutazione dell'offerta, in relazione al maggior *rating* di legalità e di impresa dell'offerente oppure **volti ad agevolare la partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese, giovani professionisti, imprese di nuova costituzione**.

Inoltre, va evidenziato che il comma 9 dell'articolo 108 del nuovo Codice dei contratti pubblici, nel riprodurre i contenuti del comma 10 dell'articolo 95 del codice di cui al decreto legislativo n. 50/2016, ha espressamente previsto che l'operatore economico debba indicare nell'offerta, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).

Con riferimento alla richiesta di fornire copia dei bandi di gara, si trasmette in allegato il Bando tipo n. 1 – 2023, approvato dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 e avente ad oggetto *Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (All. 3)*.

Articolo 4, lettera a), punto iii). Obbligo di informare i lavoratori sulle loro condizioni di lavoro. Applicazione in pratica.

In merito alla specifica richiesta concernente l'attuazione dell'articolo 4, lettera a), punto (iii) della Convenzione, si rappresenta che nell'ordinamento giuridico italiano, lo scopo di informare i lavoratori sulle proprie condizioni di lavoro, perseguito dalla disposizione in esame, è assolto mediante la disciplina contenuta nell'**articolo 1** ("*Informazioni sul rapporto di lavoro*") del **decreto legislativo 26 maggio 1997, n.152**, recante *Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro*), di cui si trasmette la versione aggiornata a settembre 2023 (All. 4).

Al riguardo occorre segnalare che tale provvedimento è stato di recente modificato e integrato dal **decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104** recante *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea* (All. 5).

In particolare, per quanto attiene all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni di lavoro applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, da un lato è stato ampliato il novero delle informazioni che devono essere obbligatoriamente fornite³ e dall'altro si richiede che la comunicazione avvenga

³ Si riporta di seguito l'elenco delle informazioni che, in base al nuovo testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore, riportando in corsivo le parti che sono state modificate o aggiunte:

- a) l'identità delle parti, *ivi compresa quella dei co-datori di cui all'articolo 30, comma 4-ter e 31, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;*
- b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, *il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;*
- c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
- d) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
- e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
- f) *la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;*
- g) *nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;*
- h) la durata del periodo di prova, se previsto;
- i) *il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;*
- l) *la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;*
- m) *la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;*
- n) l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- o) *la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;*
- p) *se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa: 1) la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; 2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; 3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico;*
- q) *il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;*
- r) *gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;*
- s) *gli elementi previsti dall'articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.*

all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio del rapporto di lavoro, mediante la consegna, alternativamente, del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (di cui all'articolo 9-bis, decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608).

Inoltre, il nuovo articolo 3 del decreto legislativo n. 152/1997 prevede che il diritto di informazione opera anche ove sopravvenga «*qualsiasi variazione*» delle condizioni di lavoro, con anticipazione del termine (finora 30 giorni) al giorno antecedente al prodursi degli effetti della modifica oggetto del diritto di informazione.

Si rappresenta, poi, che il decreto legislativo n. 152/1997 come modificato con il decreto legislativo n. 105/2022, prevede all'articolo 1, comma 6, che *“Le disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali relative alle informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro, sono disponibili a tutti gratuitamente e in modo trasparente, chiaro, completo e facilmente accessibile, tramite il sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per le pubbliche amministrazioni tali informazioni sono rese disponibili tramite il sito del Dipartimento della funzione pubblica”*.

Si precisa, infine, che l'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 ha istituito l'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, attraverso il quale è possibile consultare via *web* e/o in modalità cartacea tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati in Italia.

Per quanto attiene alla salute e sicurezza sul lavoro, si richiama l'espressa previsione dell'**articolo 36** del citato **T.U. sulla Salute e Sicurezza sul lavoro** che impone al datore di lavoro di fornire a ciascun lavoratore, anche nei confronti dei lavoratori delle aziende appaltatrici, adeguate e specifiche informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alle attività svolte.

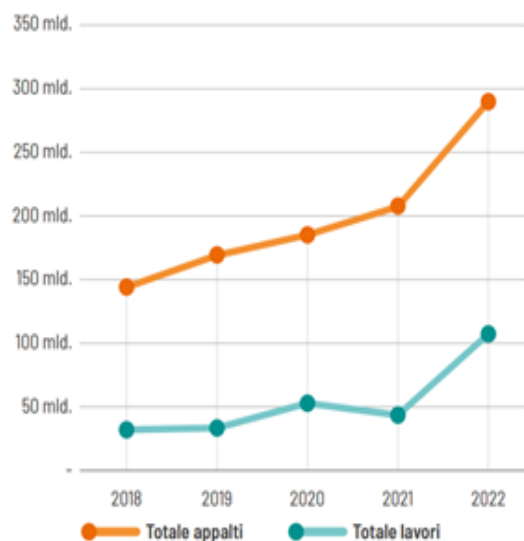
Parte V del formulario. Applicazione in pratica.

In risposta alla richiesta del Comitato sul numero medio dei contratti stipulati annualmente, si rappresenta che, in base alle analisi effettuate sui dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), nell'anno 2022 il valore complessivo degli appalti di importo pari o superiore a 40.000 euro, per entrambi i settori, ordinari e speciali, si è attestato attorno ai 289,8 miliardi di euro.

Tale dato rappresenta il massimo della serie storica degli ultimi cinque anni, con un sostanziale raddoppio rispetto al 2018. In particolare, il 2022 ha registrato un incremento pari al 39,5% rispetto al precedente anno 2021 e al 56,2% rispetto al 2020, crescita dovuta soprattutto all'imponente aumento del 139,7% del settore dei lavori rispetto all'anno precedente, il cui valore nel 2022 ammonta a circa 108,1 miliardi di euro, rispetto ai circa 45,1 miliardi di euro del 2021.

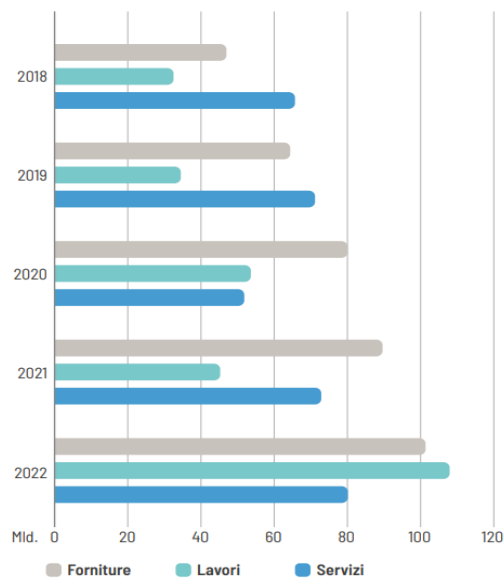
Di seguito si riportano alcune tabelle sintetiche tratte dall'ultima Relazione annuale dell'ANAC presentata al Parlamento con riferimento all'attività svolta nel 2022.

Figura 5.1 | Valore complessivo a base di gara delle procedure di affidamento (bandi e inviti di importo superiore a 40.000 euro, settori ordinario e speciale, 2018-2022)



Fonte: ANAC

Figura 5.2 | Valore complessivo a base di gara delle procedure di affidamento per settore (bandi e inviti di importo superiore a 40.000 euro, tipologia di contratto 2018-2022)



Fonte: ANAC

Tabella 5.3 | Distribuzione delle procedure di affidamento, di importo uguale o superiore a € 40.000, per settore e tipologia di contratto (2022)

Settore	Tipologia di contratto	Totale CIG perfezionati		Importo complessivo		Importo medio
		2022	% CIG	2022 (Valore in Euro)	% Importo	(Valore in Euro)
Ordinario	Forniture	67.402	28,9%	82.118.893.738	28,3%	1.218.345
	Lavori	59.408	25,5%	69.799.022.649	24,1%	1.174.909
	Servizi	81.932	35,2%	65.823.982.770	22,7%	803.398
	Totale settore ordinario	208.742	89,6%	217.741.899.157	75,1%	1.043.115
Speciale	Forniture	8.074	3,5%	19.382.975.731	6,7%	2.400.666
	Lavori	4.769	2,0%	38.356.484.620	13,2%	8.042.878
	Servizi	11.494	4,9%	14.400.599.899	5,0%	1.252.880
	Totale settore speciale	24.337	10,4%	72.140.060.250	24,9%	2.964.213
Totale		233.079	100,0%	289.881.959.407	100,0%	1.243.707

Fonte: ANAC

Tabella 5.7 | Distribuzione delle procedure di affidamento, di importo uguale o superiore a € 40.000, per classi di importo e tipologia di settore (2021-2022)

Settore	Fascia d'importo	Totale CIG perfezionati			Importo complessivo		
		2021	2022	Δ	2021 (Valore in Euro)	2022 (Valore in Euro)	Δ
Ordinario	≥ € 40.000 < € 150.000	130.965	133.105	1,6%	10.544.672.864	10.994.834.900	4,3%
	≥ € 150.000 < € 1.000.000	54.968	55.428	0,8%	20.366.595.970	21.516.400.797	5,6%
	≥ € 1.000.000 < € 5.000.000	12.460	14.475	16,2%	26.748.684.618	31.151.919.037	16,5%
	≥ € 5.000.000 < € 25.000.000	3.683	4.626	25,6%	37.491.476.240	48.838.668.007	30,3%
	≥ € 25.000.000	793	1.108	39,7%	65.278.314.544	105.240.076.417	61,2%
	Totale settore ordinario	202.869	208.742	2,9%	160.429.744.236	217.741.899.157	35,7%
Speciale	≥ € 40.000 < € 150.000	12.278	12.206	-0,6%	993.754.184	1.043.557.958	5,0%
	≥ € 150.000 < € 1.000.000	8.145	7.792	-4,3%	3.146.350.687	3.046.447.477	-3,2%
	≥ € 1.000.000 < € 5.000.000	2.861	2.847	-0,5%	6.414.823.530	6.335.414.727	-1,2%
	≥ € 5.000.000 < € 25.000.000	934	1.090	16,7%	9.556.679.680	11.299.487.780	18,2%
	≥ € 25.000.000	225	402	78,7%	27.200.322.514	50.415.152.308	85,3%
	Totale settore speciale	24.443	24.337	-0,4%	47.311.930.594	72.140.060.250	52,5%
Totale		227.312	233.079	2,5%	207.741.674.830	289.881.959.407	39,5%

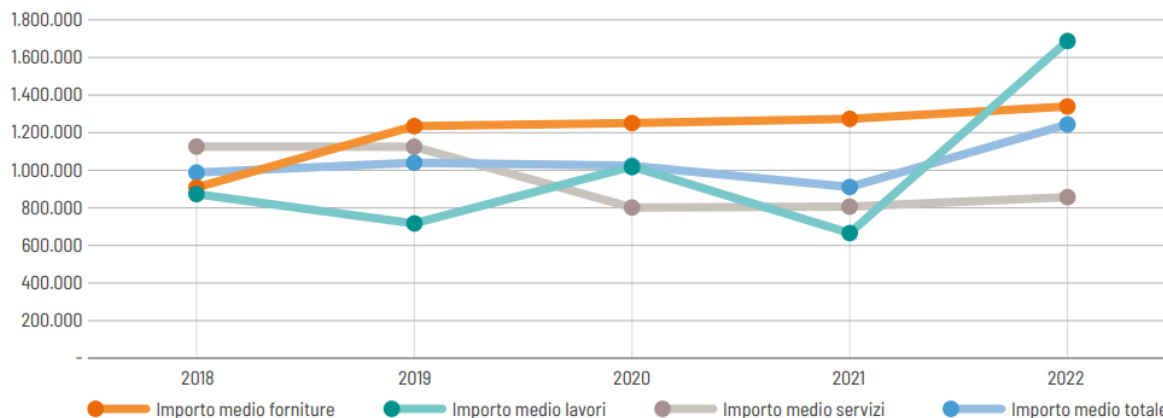
Fonte: ANAC

Tabella 5.8 | Distribuzione delle procedure di affidamento, di importo uguale o superiore a € 40.000, per classi di importo e tipologia di contratto (2021-2022)

Contratti	Fascia d'importo	Totale CIG perfezionati			Importo complessivo		
		2021	2022	Δ	2021 (Valore in Euro)	2022 (Valore in Euro)	Δ
Forniture	≥ € 40.000 < € 150.000	39.924	45.338	13,6%	3.196.160.391	3.648.110.451	14,1%
	≥ € 150.000 < € 1.000.000	21.326	20.689	-3,0%	7.672.919.605	7.516.197.189	-2,0%
	≥ € 1.000.000 < € 5.000.000	6.027	6.304	4,6%	13.277.689.517	13.868.976.024	4,5%
	≥ € 5.000.000 < € 25.000.000	2.160	2.531	17,2%	23.369.919.320	26.980.467.425	15,4%
	≥ € 25.000.000	481	614	27,7%	42.104.075.495	49.488.118.380	17,5%
	Totale Forniture	69.918	75.476	7,9%	89.620.764.328	101.501.869.469	13,3%
Lavori	≥ € 40.000 < € 150.000	42.054	34.856	-17,1%	3.562.009.450	2.961.539.887	-16,9%
	≥ € 150.000 < € 1.000.000	20.030	21.936	9,5%	8.045.462.441	9.477.433.895	17,8%
	≥ € 1.000.000 < € 5.000.000	3.888	5.452	40,2%	8.221.378.667	11.467.520.615	39,5%
	≥ € 5.000.000 < € 25.000.000	897	1.418	58,1%	8.054.489.291	14.506.953.464	80,1%
	≥ € 25.000.000	182	515	183,0%	17.244.711.705	69.742.059.408	304,4%
	Totale Lavori	67.051	64.177	-4,3%	45.128.051.554	108.155.507.269	139,7%
Servizi	≥ € 40.000 < € 150.000	61.265	65.117	6,3%	4.780.257.207	5.428.742.520	13,6%
	≥ € 150.000 < € 1.000.000	21.757	20.595	-5,3%	7.794.564.612	7.569.217.191	-2,9%
	≥ € 1.000.000 < € 5.000.000	5.406	5.566	3,0%	11.664.439.964	12.150.837.124	4,2%
	≥ € 5.000.000 < € 25.000.000	1.560	1.767	13,3%	15.623.747.308	18.650.734.898	19,4%
	≥ € 25.000.000	355	381	7,3%	33.129.849.858	36.425.050.937	9,9%
	Totale Servizi	90.343	93.426	3,4%	72.992.858.949	80.224.582.669	9,9%
Totale		227.312	233.079	2,5%	207.741.674.830	289.881.959.407	39,5%

Fonte: ANAC

Figura 5.9 | Dinamica dell'importo medio dei lotti per tipologia di contratto (procedure di importo uguale o superiore a 40.000 euro, settori ordinario e speciale, 2018-2022)



Fonte: ANAC

Con riferimento alla richiesta del numero approssimativo dei lavoratori impiegati nell'esecuzione di appalti pubblici, si rappresenta che trattasi di un dato non disponibile, in quanto, al momento, non è ancora oggetto di rilevazione diretta, tuttavia l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) compie annualmente una rilevazione statistica delle posizioni lavorative irregolari riscontrate nello svolgimento dell'azione di vigilanza finalizzata alla verifica del corretto ricorso agli strumenti di esternalizzazione dell'attività produttiva (appalti, distacchi o somministrazioni).

In particolare, nel corso dell'annualità 2022, il personale ispettivo ha riscontrato 13.082 posizioni lavorative irregolari.

Il maggior numero di illeciti è stato accertato, in termini assoluti, nei seguenti settori produttivi: Terziario (9.629 lavoratori interessati), Edilizia (1.893 lavoratori interessati), Industria (1.084 lavoratori interessati) e nelle seguenti sezioni di attività ATECO:

- Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (Ateco N - 4.037 lavoratori interessati);
- Trasporto e magazzinaggio (Ateco H - 2.981 lavoratori interessati);
- Costruzioni (Ateco F - 1.893 lavoratori interessati);
- Attività manifatturiere (Ateco C - 1.065 lavoratori interessati);
- Attività professionali scientifiche e tecniche (Ateco M - 689 lavoratori interessati);
- Altre attività di servizi (Ateco S - 634 lavoratori interessati);
- Agricoltura (Ateco A - 476 lavoratori interessati);
- Sanità ed assistenza sociale (Ateco Q - 437 lavoratori interessati).

Al riguardo, si precisa che le informazioni ed i dati sopra riportati sono il risultato di una mirata attività di intelligence, grazie alla quale è stato possibile non solo indirizzare gli accessi verso specifici settori, ma anche accertare fenomeni di particolare rilievo in sede ispettiva. Tali risultati, pertanto, non possono essere considerati indicatori oggettivi per un'analisi statisticamente rappresentativa delle caratteristiche dell'intero mercato del lavoro.

Si conferma peraltro la competenza del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro ex articolo 7 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 finalizzata ai controlli sull'esecuzione corretta di tutte le leggi in materia di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale e sulla corretta applicazione dei contratti "ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato", nonché lo specifico controllo sulle illecite esternalizzazioni e interposizioni sia nel settore privato che in quello pubblico.

Per quanto riguarda la richiesta di fornire copie campione dei documenti per le gare d'appalto, delle clausole di lavoro e delle condizioni generali dei contratti pubblici, si rinvia al Bando tipo n.1 – 2023, approvato dal Consiglio dell'ANAC con la delibera n. 309 del 27 giugno 2023 (All. 3).

A riscontro invece della richiesta di estratti di verbali ispettivi, si trasmettono:

- *Modello verbale di primo accesso ispettivo* (All. 6)
- *Verbale unico di accertamento e notificazione* (All. 7)
- *Modello provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale* (All. 8)
- *Modello istanza di revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale* (All. 9);
- *Modello revoca del provvedimento di sospensione* (All. 10).

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato (All. 11).

ALLEGATI

1. Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
2. Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, 9 aprile 2008, n. 81 – Edizione aggiornata settembre 2023;
3. Bando tipo n. 1 – 2023, approvato dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 e avente ad oggetto Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
4. Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. – Edizione aggiornata settembre 2023;
5. Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.
6. Modello verbale di primo accesso ispettivo;
7. Verbale unico di accertamento e notificazione;
8. Modello provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale;
9. Modello istanza di revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale;
10. Modello revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale;
11. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.